

ASSOCIAZIONE

" Shanti - Amici delle Missionarie della Carità, India "

ONLUS organizzazione non lucrativa di utilità sociale Via S.Daniele, 1 - 34124 Trieste

STATUTO

Articolo 1

È costituita in Milano , p.le Arduino n°5 , presso la *sede* periferica , una libera associazione fra laici denominata : "Shanti - Amici delle missionarie della carità , India ". Essa è regolata dal presente statuto . Col presente atto non si costituisce alcun fondo patrimoniale .

Articolo 2

L'associazione ha sede in Trieste , via S.Daniele n°1 ed identifica i propri obiettivi con i fini istituzionali della Congregazione delle Suore Missionarie della Carità , distaccamento in Dharmadham , Puri , Orissa , India . L'associazione può avere altre sedi periferiche , che saranno individuate dal Consiglio Direttivo .

Articolo 3

L'associazione ha durata illimitata .

Articolo 4

L'associazione userà , nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico , la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo " Onlus " .

Articolo 5

L'associazione , esclusa ogni finalità di lucro , persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di istruzione a favore di : Giovani indiani svantaggiati economicamente , studenti di scuole di istruzione primaria e secondaria gestite direttamente dalle Suore di cui all'art. 2 del presente statuto ;

- Giovani indiani svantaggiati economicamente , studenti di scuole di istruzione professionale o superiore , eventualmente universitaria , gestite o no dalle Suore di cui all'art. 2 del presente statuto ;
- Persone sofferenti ed in cura dalla lebbra , ospiti presso la cittadella fondata da Padre Mariano Zelazek SVD , Puri , Orissa , India .

L'associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra citate con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente .

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni .

Articolo 6

L'associazione ha lo scopo di sostenere le opere , già attuate o ancora da realizzare , intraprese dalla Congregazione delle Suore Missionarie della Carità , distaccamento in Dharmadham , Puri , Orissa , India , operando nei settori dell'assistenza sociale e della istruzione , e quelle intraprese da Padre Mariano Zelazek SVD , Puri , Orissa , India in assistenza sociale e sanitaria al villaggio di persone sofferenti della lebbra .

Tutto ciò anche in cooperazione con altri Enti ritenuti autentici e validi , e avvalendosi di collaborazioni volontarie di sostegno . Essa non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate , a eccezione di quelle a esse direttamente connesse e comunque mai prevalenti rispetto alle prime .

Articolo 7

Sono Soci le persone fisiche o giuridiche ammesse dal Consiglio Direttivo a sèguito del loro versamento solidale . Sono riconosciute nell'associazione le seguenti categorie di Soci :

- Soci Fondatori : persone fisiche e giuridiche che creano , con le loro libere offerte , il patrimonio iniziale dell'associazione e che si identificano con il Consiglio Direttivo dell'Associazione . Essi sono esonerati dal pagamento della parte variabile della quota annua d'associazione , pur sponsorizzando le iniziative stesse con la quota fissa .
- Soci Onorari : persone fisiche e giuridiche che abbiano versato una tantum una quota considerevole in virtù della loro sensibilità d'animo nei confronti dello scopo prefisso dall'Associazione .

Soci Ordinari : persone fisiche e giuridiche che versano la quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo . Tale quota associativa vale per l'anno solare in cui è versata . Il Consiglio Direttivo , ravvisandone l'opportunità , può modificare le quote annue con delibera assunta entro il mese di ottobre dello stesso anno . La quota associativa è così composta : parte fissa che verrà eventualmente trasformata in U .5 . dollars e trasferita in India nei termini di legge . (ad es. : Per ogni studente sponsorizzato la cifra annuale è attualmente di 100 dollari) ; parte variabile corrispondente alla divisione esatta per il numero dei Soci Ordinari delle spese di gestione sostenute dall'associazione nell'anno sociale , che va dal 1° marzo al 28 febbraio dell'anno seguente .

Inoltre è riconosciuta tra i Soci Fondatori la figura del Presidente dell'Associazione che si identifica nella persona di Giorgio Kriegsch di Trieste . La carica di Presidente ha durata illimitata ed è data alla persona che per prima ha reso possibile ciò che ora si sta compiutamente realizzando con la presente Associazione .

Articolo 8

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi :

- a) dalle quote dei Soci ;
- b) dai contributi pubblici e privati ;
- c) dai proventi di iniziative sociali , artistiche e culturali ;
- d) da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie ;
- e) da offerte di terzi per iniziative benefiche specifiche .

Articolo 9

Sono organi dell'Associazione :

- a) L'assemblea dei Soci ;
- b) il Consiglio Direttivo ed Esecutivo ;
- c) il Revisore dei Conti ;

Articolo 10

L'Associazione garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo , escludendo ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per i Soci maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione del consuntivo annuale di gestione e le eventuali modificazioni future del presente statuto , dei successivi regolamenti e per la nomina o riconferma degli organi direttivi dell'Associazione stessa , di cui al precedente articolo 9 .

Articolo 11

L'assemblea è costituita dai Soci Fondatori , Onorari e Ordinari ed è ordinaria e straordinaria . L'assemblea ordinaria è convocata una volta l'anno dal Consiglio Direttivo entro **sei** mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale . Ad essa devono essere sottoposti:

- 1 . la relazione del Consiglio Esecutivo sull'attività svolta dall'associazione ;
- 2 . il bilancio dell'esercizio sociale ;
- 3 . il rapporto del Revisore dei Conti ;
- 4 . la nomina del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti , scaduti o cessati dall'incarico per qualsiasi altra causa ;
- 5 . gli altri argomenti che siano ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo e quindi dallo stesso sottoposti all'assemblea .

Articolo 12

L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ed è preordinata a deliberare eventuali modifiche al presente statuto , con esclusione ultimo comma art . 7 .

Articolo 13

Per la validità dell'Assemblea Ordinaria , occorre la presenza della maggioranza dei Soci . Trascorsa mezz'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione , si riterrà validamente indetta in seconda convocazione e , in tal caso , le sue deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei Soci intervenuti . Altrettanto vale per L'assemblea straordinaria . Le deliberazioni delle assemblee sono assunte a maggioranza dei soli Soci presenti in proprio o tramite delega . La delega va rilasciata per iscritto ad altro Socio ; ogni Socio non può ricevere più di due deleghe per la medesima assemblea .

Articolo 14

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da due a quattro membri , eletti ogni cinque anni dai Soci Fondatori . Qualora venissero meno tutti i Soci Fondatori , il predetto incarico di nominare i consiglieri , sarà automaticamente conferito alla assemblea dei Soci . Nel caso in cui un consigliere cessi dalla carica prima della scadenza , esso può essere sostituito con altro consigliere nominato dal Consiglio stesso e che durerà in carica sino alla successiva assemblea di approvazione del bilancio .

L'assemblea dei Soci potrà modificare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo , fermo restando il limite massimo stabilito dallo statuto . Consiglio Direttiva e Soci Fondatori possono anche identificarsi nelle medesime persone .



Articolo 15

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno , con la maggioranza dei presenti , il Segretario , il Tesoriere ed il Revisore dei Conti . Ogni membro può essere eletto , se necessario , a svolgere contemporaneamente due di questi ruoli .

Articolo 16

Al Consiglio spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione . Esso potrà inoltre nominare procuratori speciali tra i propri membri .

Articolo 17

Il Presidente o , in sua assenza , il Segretario , rappresenta legalmente l'Associazione .

Articolo 18

Il Consiglio è convocato dal Presidente o dal Segretario , mediante invito spedito almeno trenta giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno . Esso deve essere inoltre convocato quando almeno un terzo dei consiglieri ne faccia richiesta con l'indicazione degli argomenti da trattare . Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri . Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Segretario e , in difetto , da chi sia nominato dalla maggioranza dei consiglieri presenti . Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti , ed in caso di parità di voti , prevale il voto di chi presiede . Delle riunioni viene redatto un verbale a cura del Segretario dell'associazione .

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo funzionerà da Comitato Esecutivo . Ad esso sono devoluti tutti i compiti per il coordinamento e l'esecuzione delle attività dell'Associazione . Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione , anche informale , da parte del Presidente presso la sede sociale , o altrove fosse necessario ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti .

Il Segretario dell' Associazione è anche Segretario del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo .

Articolo 20

L'esercizio sociale si chiude al 28 febbraio di ogni anno ed il bilancio annuale , riferito a tale data e predisposto dal Consiglio , è esaminato dal Revisore dei Conti che ne riferisce poi all'assemblea .

Articolo 21

Qualora il bilancio di fine anno evidenzia un avanzo di gestione , esso deve essere utilizzato per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Associazione , descritte agli articoli 5 e 6 del presente statuto , o ad altre attività ad esse direttamente connesse . L'Associazione durante la propria vita non può distribuire , anche in modo indiretto , avanzi di gestione nonché fondi , riserve o capitale , a meno che la distribuzione non sia stata imposta per legge o effettuata a favore di altre OnIus che per legge , statuto e regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura .

Articolo 22

Qualora lo scopo dell'Associazione divenga impossibile o di scarsa utilità , o se il patrimonio divenga insufficiente , e in generale ogni qualvolta ricorrano le cause di estinzione previste dall'articolo 27 del C.C. , l'associazione cesserà di esistere . In caso di estinzione , da qualsiasi causa determinata , il patrimonio residuo , soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio , sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale , preferibilmente alla Congregazione delle Suore Missionarie della Carità , o ad altri fini di pubblica utilità , salvo diversa destinazione imposta dalla legge .